

Codice A1814B

D.D. 2 ottobre 2020, n. 2580

Autorizzazione idraulica, (PI n° 1036 R. Ponara) per "Interventi di sistemazione idraulica di un tratto del Rio Ponara passante in fregio alla proprietà della Cantina del Monferrato srl" in Comune di Rosignano Monferrato (AL)". Richiedente: Cantina del Monferrato srl- 20144 Milano (MI)



ATTO DD 2580/A1814B/2020

DEL 02/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica, (PI n° 1036 R. Ponara) per “Interventi di sistemazione idraulica di un tratto del Rio Ponara passante in fregio alla proprietà della Cantina del Monferrato srl” in Comune di Rosignano Monferrato (AL)”. Richiedente: Cantina del Monferrato srl– 20144 Milano (MI)

Il Sig. Alberto Arditì, in qualità di amministratore unico della Cantina del Monferrato srl, con sede legale in Viale Cogni Zugna 2A, 20144 Milano (MI), p.iva 08657840966, ha presentato in data 13/07/2020 (ns. prot. n. 34411), la documentazione progettuale per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica di un tratto del R. Ponara passante in fregio alla Cantina, in Comune di Rosignano Monferrato (AL).

Il progetto presentato prevede opere di risagomatura e protezioni spondali su di un tratto di circa 180 ml, a risalire dall’attraversamento della sc per Cellamonte in fregio allo stabilimento, con rettificazione della livelletta del fondo alveo e successiva sua stabilizzazione con rivestimento del fondo alveo in c.a. risvoltato sulle sponde ed all’eliminazione di n. 3 interferenze esistenti su analogo tratto.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall’Ing. Alberto Arditì (ordine della Vale D’Aosta), e costituiti da relazione tecnica, e n° 3 tavole grafiche d’interesse, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di cui sopra.

Con nota assunta a prot. n. 36738/A18.14B del 27/07/2020 è stato trasmesso al Comune di Rosignano Monferrato la richiesta di pubblicazione all’Albo Pretorio. Ad oggi ad oltre 2 mesi dalla comunicazione non risultano pervenute osservazioni di sorta.

Per quanto di competenza, a seguito dell’esame dell’istanza formulata la stesa può nel complesso

ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001)
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Cantina del Monferrato srl, con sede legale in 20144 Milano (MI), ad eseguire le opere in oggetto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento di sistemazione idraulica deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni tecniche sotto riportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- ogni interferenza rappresentata in proiezione o su sedime del corso d'acqua, indicata in planimetria di rilievo e non più rappresentata nella tav3 (profilo longitudinale) è da intendersi in eliminazione, anche per il tratto 2 ;
- le opere di sistemazione del fondo alveo non potranno costituire restringimento di sezione; pertanto la larghezza del piano di scorrimento non dovrà essere inferiore alla larghezza sommitale delle sezioni rilevate in tavola 1 (circa 90 cm);
- dovrà essere eseguito un prolungamento verso monte della rastrematura di sezione, fino a sez G-G circa;
- la recinzione in corrispondenza della sez. I-I dovrà essere posta ad almeno 4 metri dal ciglio di sponda;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui

trattasi;

- le sponde gli attraversamenti e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti a mezzo lettera raccomandata o pec, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute, supportato da un rilievo delle altimetrie delle opere realizzate e delle sistemazioni effettuate e da documentazione fotografica;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia degli alvei sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il richiedente è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che li rendano necessari, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà

l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 23 comma 1, pt. b) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e smi.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli